

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 05 giugno 2018, n. 17 concernente:

Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2018)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani) è sostituita dalla seguente:
"c) attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;"
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è abrogata.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2018 è sostituita dalla seguente:
"e) animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali;"

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-

lettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 05 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3**

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 12 marzo 2018, n. 3 (Istituzione del servizio civile volontario degli anziani), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 (*Ambito operativo*) - 1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) attività di tutoraggio e integrazione all'insegnamento nei corsi professionali e nei percorsi formativi, nonché nelle attività di doposcuola e insegnamento degli antichi mestieri;
- c) **attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;**
- d) **(lettera abrogata);**
- e) **animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere,**

impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali;

- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo;
- h) attività di sostegno a favore di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione;
- i) assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, in ausilio agli operatori professionali;
- j) attività di sensibilizzazione per la prevenzione delle dipendenze da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare, in collaborazione con le strutture pubbliche competenti per materia;
- k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- l) campagne e progetti di solidarietà sociale.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Marconi del 9 maggio 2018 n. 198;
- Proposta della IV Commissione permanente nella seduta del 28 maggio 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2018;
- Parere espresso dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro nella seduta del 21 maggio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 maggio 2018, n. 100.

Legge regionale 05 giugno 2018, n. 18 concernente:

“Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 4/2015)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), dopo le parole: “dal direttore” sono inserite le seguenti: “o da un dirigente”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 05 giugno 2018

IL P RESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-